

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE



REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE DELLA SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE PROMOSSA DAL MINISTRO DELLA DIFESA



CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale

Nr. Registro ___23___

del ___23.11.2023___

IL PRESIDENTE

DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE DI

ALTA QUALIFICAZIONE E DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE DELLA

DIFESA E DELLA SICUREZZA

- VISTO:** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 , n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
- VISTO:** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- CONSIDERATO** che l'art. 238 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190) ha riconfigurato il Centro Alti Studi per la Difesa, in via sperimentale, in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza;
- CONSIDERATO** che con Decreto del Ministro della Difesa del 11 novembre 2021 il CASD è Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, e comprende l'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e l'Istituto Ricerca ed Analisi della Difesa (IRAD);
- VISTA:** la legge n.168 del 9 maggio 1989, in particolare gli articoli 6 e 16;
- VISTA:** la deliberazione n. 21 con la quale il Comitato Ordinatore del CASD, nella sua seduta del 19 luglio 2023 ha adottato il Regolamento didattico generale della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza;
- VISTO:** l'art.34 dello Statuto della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa.

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico generale della Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della Difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.

Il presente decreto comprensivo dell'allegato Regolamento didattico generale sarà pubblicato all'Albo del CASD all'indirizzo www.casd.it.

Roma, li ___22.11.2023___

IL PRESIDENTE

(Amm. Sq. Giacinto OTTAVIANI)



CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

**REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE
DELLA SCUOLA SUPERIORE
UNIVERSITARIA AD ORDINAMENTO
SPECIALE PROMOSSA DAL MINISTERO
DELLA DIFESA**

INDICE

TITOLO I – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1	– Definizioni	pag. 3
Art. 2	– Finalità e ambito di applicazione del Regolamento	pag. 5
Art. 3	– Finalità dei corsi di studio erogati dalla Scuola	pag. 5

TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA

Art. 4	– Offerta formativa della Scuola	pag. 7
Art. 5	– Regolamenti didattici dei corsi di studio	pag. 7
Art. 6	– Dottorato di Ricerca	pag. 7
Art. 7	– Master universitari di I e II livello	pag. 8
Art. 8	– Corsi di Alta Formazione	pag. 9
Art. 9	– Corsi di Formazione	pag. 9

TITOLO III – REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 10	– Ciclo dell'offerta formativa	pag. 11
Art. 11	– Lineamenti didattici	pag. 12
Art. 12	– Ordinamenti dei corsi di studio	pag. 12
Art. 13	– Regolamenti dei Corsi di studio	pag. 13
Art. 14	– Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio	pag. 14
Art. 15	– Aree scientifiche e Settori Scientifico Disciplinari	pag. 14
Art. 16	– Acquisizione e riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU)	pag. 14
Art. 17	– Strutture Accademiche	pag. 15
Art. 18	– Corpo Docente	pag. 15
Art. 19	– Articolazione degli insegnamenti	pag. 16
Art. 20	– Verifiche del profitto	pag. 16
Art. 21	– Prove finali e conseguimento dei titoli di studio	pag. 17
Art. 22	– Ammissione alle attività formative della Scuola	pag. 17
Art. 23	– Rilascio titoli congiunti	pag. 18
Art. 24	– Rilascio del titolo di studio e <i>Diploma Supplement</i>	pag. 18
Art. 25	– Tutorato	pag. 18
Art. 26	– Requisiti di conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere	pag. 18
Art. 27	– Partecipazione a singole attività formative da parte di studentesse e studenti esterni	pag. 19
Art. 28	– Presidio di Qualità della Scuola	pag. 19

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29	– Approvazione e modifiche del Regolamento didattico del CASD	pag. 21
Art. 30	– Disposizioni transitorie e finali	pag. 21

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) per Regolamento Generale sull'Autonomia: il Regolamento recante le norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c) per Comitato Ordinatore, il Comitato nominato con Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n.843, del 3 novembre 2020, d'intesa con il Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 238bis, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77;
 - d) per Statuto: lo Statuto provvisorio del Centro Alti Studi per la Difesa, approvato con delibera del Comitato Ordinatore n° 21 del 19 luglio 2023;
 - e) per Scuola: il Centro Alti Studi per la Difesa, in prosieguo CASD o Centro, riconfigurato in via sperimentale, ai sensi dell'art. 238 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190) in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.
 - f) per Rettore della Scuola: il Presidente del Centro al Centro Alti studi per la Difesa, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del CASD, approvato con delibera del Comitato Ordinatore n° 21 del 19 luglio 2023;
 - g) per corsi di studio: i corsi di Dottorato di Ricerca, di Master di primo o secondo livello, di Alta Formazione e di Formazione, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto;
 - h) per Dottorato di Ricerca: un corso di specializzazione che fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
 - i) per Master universitario, d'ora innanzi Master: un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivo al conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, rilasciato dalla Scuola ai sensi dell'art. 3 comma 9 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - j) per Corso di Alta Formazione (CAF): un corso di perfezionamento o approfondimento specialistico, successivo al conseguimento della Laurea o Laurea Magistrale, istituito in base all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - k) per Corso di Formazione (CF): un corso di formazione continua e di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno;

- l) per frequentatori: le studentesse e gli studenti dei corsi di studio individuati al presente articolo;
- m) per titoli di studio: il titolo di Dottore di Ricerca e il Diploma di Master di primo o secondo livello, rilasciato ai frequentatori che abbiano completato positivamente il percorso di studi;
- n) per Attestato di Frequenza: l'attestazione rilasciata dal Rettore della Scuola, avente valore legale per gli usi consentiti dalla legge, rilasciato ai frequentatori che abbiano completato positivamente il percorso di studi dei Corsi di Alta Formazione o dei Corsi di Formazione;
- o) per settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n.240: i raggruppamenti disciplinari concorsuali funzionali all'attività di docenza, così come rideterminati dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n.855;
- p) per settori scientifico-disciplinari (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175, così come modificati dal Decreto Ministeriale 18 marzo 2005 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005 n.78;
- q) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari (SSD) culturalmente e professionalmente affini, definito dal Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, n.249, così come modificati dal Decreto Ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005 n.78;
- r) per campo delle Scienze della difesa e sicurezza: gli ambiti disciplinari di cui al Decreto Interministeriale del 30 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2016;
- s) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il corso di studio è finalizzato;
- t) per Credito Formativo Universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- u) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalla Scuola al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, ovvero il raggiungimento degli obiettivi formativi, con particolare riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento in presenza/distanza, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale, di gruppo e di autoapprendimento
- v) per curriculum o percorso formativo: l'insieme delle attività formative specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo o attestato di frequenza;
- w) per Regolamento: il presente Regolamento Didattico generale della SSUOS, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Rientrano in questa fattispecie anche i Regolamenti didattici elencati all'art. 5 del presente Regolamento;
- x) per Ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art. 11 Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- y) per Regolamento didattico del Corso di studio: il Regolamento didattico del Corso di studio, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.;
- z) per Lineamenti didattici dei corsi di studio: il complesso di Ordinamento didattico e Regolamento didattico del Corso di studio, come disciplinato all'art. 11 del presente Regolamento;
- aa) per Manifesto generale degli Studi, in breve Manifesto generale degli Studi: il documento, emanato con Decreto Rettorale, recante l'elenco dei Corsi di studio attivati per l'anno accademico di riferimento, redatto e approvato secondo le indicazioni contenute all'art. 10 del presente Regolamento;
- bb) per ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*): l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- cc) per SQF-MILOF: il *Sectoral Qualification Network for the Military Officer Profession*: uno specifico sistema di comparazione creato dall'*European Security and Defence College* (ESDC) per allineare la formazione nell'ambito militare ai contenuti dell'*European Qualification Framework* (EQF).

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e all'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissa i principi generali che informano la pianificazione, progettazione, erogazione, valutazione e miglioramento continuo dei corsi erogati dalla Scuola.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i corsi erogati dalla Scuola.

Art. 3

Finalità dei corsi di studio erogati dalla Scuola

1. L'art. 238 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 (in G.U. 22/06/2023, n.144) convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190) ha riconfigurato, in via sperimentale, il Centro Alti Studi per la Difesa in Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.
2. Il Decreto Ministeriale numero 32, del 11 novembre 2021, attribuisce al CASD il compito di:
 - a) elaborare studi relativi ai problemi che condizionano, anche indirettamente, l'organizzazione della difesa nazionale e la preparazione dello strumento militare;

- b)* aggiornare e completare la preparazione dei dirigenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato, nel campo della organizzazione della difesa nazionale;
 - c)* perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali delle Forze Armate in senso interforze;
 - d)* contribuire alle attività di alta formazione nelle materie d'interesse della Difesa;
 - e)* elaborare, condurre e aggiornare ricerche secondo i canoni della valutazione della qualità della ricerca e studi accademici rilevanti per la difesa nazionale e la relativa preparazione dello strumento militare;
 - f)* fornire adeguata consulenza quale centro di pensiero strategico della Difesa;
 - g)* sviluppare percorsi formativi, quale Scuola Superiore a Ordinamento Speciale, che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della Difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale.
3. I Corsi di studio erogati dalla Scuola, di cui all'art. 4 sono sviluppati nell'ambito del campo delle Scienze della difesa e sicurezza, e concorrono al soddisfacimento dei compiti istituzionali assegnati dal legislatore, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

TITOLO II

OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA

Art. 4

Offerta formativa

1. La Scuola, in linea con quanto indicato nello Statuto e per le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, attiva nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza i seguenti Corsi di studio:
 - a) Corsi di Dottorato di Ricerca, rilasciando il titolo di *Philosophiae Doctor* (Ph.D.);
 - b) Corsi di Master universitario di I e di II livello ai sensi dell'art. 3 comma 9 del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - c) Corsi di Alta Formazione, di cui all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, rivolti, ai sensi del Decreto Ministeriale n.32 del 11 novembre 2021, alla dirigenza militare e civile della Difesa, del Corpo della Guardia di Finanza, di Paesi Alleati e amici. Ai corsi possono essere ammessi anche dirigenti della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni, del settore dell'economia, dell'industria, delle Università, dell'informazione e delle libere professioni al fine di promuovere la diffusione e l'osmosi tra cultura militare e maggiori realtà istituzionali e produttive del Paese;
 - d) Corsi di Alta Formazione, di cui all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, rivolti a chi, dopo la laurea o laurea magistrale, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e in rapida evoluzione;
 - e) Corsi di Formazione (CF) continua e di aggiornamento professionale di durata inferiore all'anno.

Art. 5

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Al fine di semplificare l'ordinamento regolamentare della Scuola, in conformità alla normativa vigente e in linea con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, vengono elaborati separati e più dettagliati Regolamenti didattici per le varie tipologie di corsi di studio erogati dalla Scuola, come segue:
 - a) "Regolamento didattico in materia di Dottorato di Ricerca", predisposto dall'Istituto Ricerca e Analisi della Difesa e emanato dal Rettore, sentito il Comitato dei Direttori;
 - b) "Regolamento in materia di Master, Corsi di Alta Formazione e Corsi di Formazione, predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca e emanato dal Rettore, sentito il Comitato dei Direttori;

Art. 6

Dottorato di Ricerca

- 1 I corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), in linea con i Decreti Ministeriali 226 del 14

dicembre 2021 (modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato) e 22 marzo 2023 (linee guida per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato).

- 2 I corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti con Decreto del Rettore. La loro attivazione è subordinata all'accREDITAMENTO concesso dal MUR, sulla base della normativa vigente.
- 3 La sede amministrativa del corso di Dottorato di Ricerca è collocata presso la Scuola, cui spetta il rilascio del titolo accademico, i corsi di Dottorato, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti anche in consorzio o in convenzione con:
 - a) altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo congiunto o del titolo doppio o multiplo;
 - b) altre Università ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei;
 - c) Enti di ricerca, pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi;
 - d) imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
- 4 I corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata triennale. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.
- 5 Per essere ammessi ad un corso di Dottorato di Ricerca è necessario essere in possesso di una Laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai soli fini della ammissione allo stesso.
- 6 L'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, disciplinata dal Regolamento di cui al comma 1.
- 7 Nei limiti previsti dalle norme, è possibile l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria, integrativa e tutoriale non sostitutiva delle attività dei titolari dei corsi di insegnamento. L'attività didattica non deve, in ogni caso, compromettere quella di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla definizione di tale attività didattica sono prese dall'Istituto Ricerca e Analisi della Difesa. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola.
- 8 Parte delle attività formative previste dal corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte all'estero, presso Università o Istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciute come percorsi formativi ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 7

Master universitari di I e II livello

1. La Scuola attiva corsi di Master universitari di primo e secondo livello consistenti in corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari.
2. I corsi di Master e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. La Scuola disciplina gli elementi comuni ai Master universitari nel citato Regolamento didattico dei Master di I e II livello, predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca e approvato dal Rettore, sentito il Comitato dei Direttori.

4. Ogni corso di Master attivato presso la Scuola è dotato di proprio ordinamento e regolamento, contenuto all'interno dei Lineamenti.
5. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea magistrale. L'iscrizione ai Master di secondo livello è consentita anche ai possessori di Laurea di vecchio ordinamento, conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.
6. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del Master è di un anno.
7. L'attività formativa dei corsi di Master universitari, erogati dalla Scuola, è finalizzata a rispondere al fabbisogno formativo dell'Amministrazione Difesa e degli altri *stakeholder* nazionali o internazionali di riferimento, sintetizzata nel POSAFR. su tale presupposto, la predisposizione dei Lineamenti deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni organizzative, normative e operative.
8. La Scuola può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master interateneo di primo e di secondo livello.
9. Il riconoscimento dei crediti acquisiti con il conseguimento dei Master universitari, ai sensi dell'art. 14 della Legge 240/2010, deve essere riferito al caso singolo, puntuale e motivato e non può superare il limite di 12 CFU, facendo riferimento, per ciascuno studente, al suo percorso complessivo di Laurea e Laurea magistrale, o al suo percorso di Laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 8

Corsi di Alta Formazione

1. La Scuola promuove corsi di alta formazione, che mirano allo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, denominati Corsi di Alta Formazione permanente e ricorrente.
2. La Scuola disciplina gli elementi comuni ai Corsi di Alta Formazione permanente e ricorrente nel Regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. I corsi di cui al presente articolo, prevedono il rilascio, da parte del Rettore, di un attestato di frequenza e possono, altresì, prevedere l'attribuzione di CFU, riconoscibili in altri Corsi di studio, purché coerenti con le caratteristiche dei corsi stessi.
4. Per accedere ai corsi di Corsi di Alta Formazione permanente e ricorrente i candidati devono essere in possesso della Laurea o della Laurea Magistrale, secondo quanto specificato nel Regolamento dello specifico Corso di studio.

Art. 9

Corsi di Formazione

1. La Scuola promuove corsi di formazione continua, perfezionamento e aggiornamento, che mirano allo sviluppo, consolidamento e aggiornamento di competenze e abilità professionali nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza, denominati Corsi di Formazione.
2. La Scuola disciplina gli elementi comuni ai Corsi di Formazione nel Regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

3. I corsi di cui al presente articolo, prevedono il rilascio, da parte del Rettore, di un attestato di frequenza e possono, altresì, prevedere l'attribuzione fino ad un massimo di 12 CFU, riconoscibili in altri Corsi di studio, purché coerenti con le caratteristiche dei corsi stessi.
4. Per accedere ai Corsi di Formazione i candidati devono essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equivalente, della Laurea o della Laurea Magistrale, secondo quanto specificato nei Lineamenti.
5. Nell'ambito della terza missione, la Scuola promuove anche corsi di promozione culturale nel campo delle Scienze della difesa e sicurezza. Questi corsi rientrano nel presente articolo.

TITOLO III

REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 10

Ciclo di pianificazione, progettazione, attuazione didattica e miglioramento continuo dell'offerta formativa

1. Il ciclo di pianificazione, progettazione, attuazione didattica e miglioramento continuo dei corsi del CASD, viene disciplinato nei seguenti documenti:
 - a) il Piano triennale di Orientamento Strategico dell'Alta Formazione e Ricerca, di seguito POSAFR;
 - b) il Manifesto annuale degli Studi (MdS);
 - c) la Relazione Annuale sulla Formazione e Ricerca, di seguito, RAFR.
2. Il POSAFR, elaborato dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca, è il documento di indirizzo strategico della Scuola. Il POSAFR raccoglie e sintetizza le linee di indirizzo dello Stato Maggiore della Difesa, del Presidente del CASD e del Comitato dei Direttori in un unico documento.
3. Il POSAFR ha una prospettiva triennale, può essere aggiornato annualmente, in base alle necessità. L'eventuale aggiornamento annuale deve, auspicabilmente, terminare entro il 31 gennaio prima dell'anno accademico di riferimento¹. Tale limite è necessario per dare alla Direzione Alta Formazione e Ricerca tempo adeguato alla predisposizione del Manifesto generale degli Studi.
4. Sulla base delle linee programmatiche inserite nel POSAFR, la Direzione Alta Formazione e Ricerca predispone Manifesto generale degli Studi che contiene l'offerta formativa del Centro per ogni anno accademico di riferimento.
5. Nel Manifesto generale degli Studi vengono elencati i corsi attivati per l'anno accademico di riferimento, per i quali vengono sinteticamente indicati:
 - a) denominazione e tipologia del corso di studio²;
 - b) la struttura accademica della Scuola, di cui all'art. 14 dello Statuto, responsabile del corso;
 - c) la sede/i e periodo di svolgimento del corso;
 - d) l'obiettivo del corso, ovvero la figura professionale che si intende formare;
 - e) i destinatari del corso e requisiti per l'ammissione³;
 - f) modalità di partecipazione alla attività didattiche (presenza, distanza, mista).
6. L'approvazione del Manifesto generale degli Studi avviene con apposito Decreto del Rettore, predisposto dalla DiAFR.
7. Il processo di approvazione del Manifesto generale degli Studi deve concludersi entro il 31 marzo prima dell'anno accademico di riferimento⁴. Tale limite è necessario per dare alle Strutture

¹ A titolo di esempio, per l'anno accademico 2024/2025, l'aggiornamento del POSAFR dovrà concludersi entro il 31 gennaio del 2024.

² Dottorato di Ricerca, Master di primo o secondo livello, Corso di Alta Formazione, Corso di Formazione.

³ Laurea Magistrale, Laurea, Diploma di scuola secondaria superiore, o equivalenti, altri corsi o abilitazioni particolari.

⁴ A titolo di esempio, per l'anno accademico 2024/2025, l'approvazione del Manifesto generale degli Studi dovrà concludersi entro il 31 marzo del 2024.

Accademiche, di cui all'art. 14 dello Statuto, tempo adeguato alla predisposizione ed approvazione dei Lineamenti dei singoli corsi di studio.

8. Sulla base del Manifesto generale degli Studi approvato dal Rettore, le Strutture Accademiche, di cui all'art. 14 dello Statuto, indicate come responsabili del Corso predispongono e fanno approvare i Lineamenti dei singoli corsi di studio nelle modalità e tempi indicati nei rispettivi Regolamenti di cui all'art. 5.
9. Ogni corso di studio viene erogato sulla base dei propri Lineamenti didattici approvati dal Rettore.
10. Tutti i corsi di studio, di cui al presente regolamento, sono soggetti al sistema di assicurazione qualità della Scuola. Le modalità di verifica della qualità dell'offerta formativa sono disciplinate dal "Regolamento sulla progettazione e valutazione didattica", predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca del CASD.
11. Al termine di ogni anno accademico, viene predisposta una Relazione Annuale sull'Alta Formazione e Ricerca. La RAFR è il documento di sintesi, elaborato dalla DiAFR, che raccoglie e sintetizza i risultati dei singoli corsi erogati nell'anno accademico di riferimento. La RAFR costituisce il riferimento per il miglioramento continuo dei percorsi di formazione e ricerca del Centro.

Art. 11

Lineamenti didattici

1. I Lineamenti didattici⁵ contengono l'Ordinamento didattico e il Regolamento didattico dello specifico corso di studio, nonché tutti gli elementi di informazione richiesti dalle direttive dello Stato Maggiore Difesa ed interne del CASD.
2. I Lineamenti didattici vengono redatti sulla base dei principi fissati nel presente Regolamento e di quanto disciplinato nei più articolati Regolamenti didattici di cui all'art. 5.

Art. 12

Ordinamenti dei corsi di studio

1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio contengono l'insieme delle norme che regolano i curricula dello specifico corso di studio e vengono redatti, ove previsto, come specificato nell'art. 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Gli elementi richiesti, in base alle normative vigenti, per ogni specifica tipologia di corso di studio vengono disciplinati nei più articolati Regolamenti didattici di cui all'art. 5.
3. Quali elementi imprescindibili, indipendentemente dalla tipologia dei corsi di studio, gli Ordinamenti devono contenere:
 - a) la denominazione del corso di studio;
 - b) la struttura accademica, di cui all'art. 14 dello Statuto a cui è affidata la responsabilità gestionale del Corso e, in caso non fosse la stessa, la struttura accademica responsabile per la progettazione didattica;
 - c) gli obiettivi formativi generali del corso;

⁵ A titolo di esempio: "Lineamenti del 26° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze"

- d) i destinatari del corso;
- e) la struttura didattica generale del corso;
- f) i requisiti di accesso;
- g) la presenza di eventuali verifiche di profitto;
- h) le sedi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
- i) il piano generale dei costi del corso;
- j) l'indicazione delle voci di spesa programmate nell'esercizio finanziario di prevista attivazione del Master con cui si intende coprire i costi per il funzionamento del corso, ovvero le altre potenziali forme di finanziamento;
- k) il numero minimo e massimo di iscritti sulla base di valutazioni di sostenibilità;

Articolo 13

Regolamenti dei corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio contengono gli elementi di dettaglio dell'attività didattica dello specifico corso. Ove previsto, sono redatti in conformità all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Gli elementi richiesti, in base alle normative vigenti, per ogni specifica tipologia di corso di studio vengono disciplinati nei più articolati Regolamenti didattici di cui all'art. 5.
3. Quali elementi imprescindibili, indipendentemente dalla tipologia dei corsi di studio, i Regolamenti devono contenere:
 - a) la data di inizio delle lezioni;
 - b) il cronoprogramma delle attività formative sulla base della struttura modulare generale indicata nell'Ordinamento del corso;
 - c) gli obiettivi generali dei singoli moduli;
 - d) le attività formative in cui è articolato ogni singolo modulo del Master e per ciascuna delle quali sono stabiliti:
 - Il nominativo del/i docente/i responsabile/i dell'insegnamento;
 - gli obiettivi formativi specifici e i contenuti da coprire;
 - la tipologia di metodologia didattica (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario, stage, elaborato, tesi, ecc.);
 - se previsto, il numero di CFU assegnati tenendo presente che il numero minimo di CFU assegnabile alla singola attività formativa è 1 (uno) e non è consentito attribuire CFU alle sole ore di studio individuale;
 - il settore scientifico-disciplinare, ove pertinente;
 - e) modalità e calendario provvisorio delle eventuali verifiche di profitto;
 - f) modalità e calendario provvisorio per lo svolgimento della eventuale prova finale;
 - g) l'indicazione delle sedi e dei soggetti ospitanti gli eventuali stage/tirocini;

- h) le modalità ed i tempi di svolgimento delle eventuali verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;

Articolo 14

Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Le procedure per l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono disciplinate nei rispettivi Regolamenti di cui all'art.5.

Art. 15

Aree scientifiche e Settori Scientifico Disciplinari

2. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, in linea con la normativa vigente e le aree disciplinari del campo delle Scienze della difesa e sicurezza, indicate dal Decreto Interministeriale del 30 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2016, definiscono la correlazione tra le attività formative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici fissati, e gli specifici SSD interessati.

Art. 16

Acquisizione e riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270 del 2004, la Scuola adotta il sistema dei crediti formativi universitari (CFU).
2. In linea con la normativa vigente, di cui al comma precedente, per Credito Formativo Universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. Ad un CFU, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per frequentatore.
4. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da un frequentatore, a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
5. I Lineamenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nei Regolamenti di cui all'art. 5, determinano, altresì, la composizione del credito formativo nei termini di frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale o di gruppo.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto, come disciplinato nei Lineamenti, nei limiti eventuali stabiliti dai Regolamenti di cui all'art. 5 e del presente Regolamento.
7. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dai frequentatori presso altre università italiane o straniere è acquisito in forma automatica purché tale riconoscimento sia previsto e regolamentato in apposite convenzioni tra le due istituzioni interessate.

8. Il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi presso altre università italiane o straniere, ove non sia presente una convenzione tra le due istituzioni interessate, è sottoposto al vaglio della Direzione Alta Formazione e Ricerca che si esprime in merito con delibera di riconoscimento, anche parziale, o rigetto.
9. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso di altre università compete all'università che accoglie lo studente.
10. La Scuola si riserva la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo i criteri predeterminati negli specifici Regolamenti di cui all'art. 5, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Amministrazione Difesa abbia concorso.

Art. 17

Strutture accademiche

1. Come indicato all'art. 14 dello Statuto, le strutture accademiche responsabili per la progettazione ed erogazione dei corsi sono:
 - a) la Direzione Alta Formazione e Ricerca;
 - b) l'Istituto Alti Studi per la Difesa;
 - c) l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze;
 - d) l'Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa;
 - e) il Consiglio per la Formazione Organizzativa e Manageriale;
 - f) il Centro per la Formazione Logistica Interforze.

Art. 18

Corpo docente

- 1 Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il CASD, come indicato all'Art. 3 dello Statuto, si avvale di militari esperti conoscitori/cultori della materia, del proprio corpo docente e di altri professori e ricercatori, anche con riferimento alla mobilità inter-accademica con altri Enti pubblici ed Atenei.
- 2 I criteri e le modalità di impiego dei professori e dei ricercatori del CASD sono disciplinati in un Regolamento sui doveri accademici del corpo docente e ricercatori del CASD.
- 3 Il Regolamento sui doveri accademici del corpo docente e ricercatori del CASD è predisposto dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca e approvato dal Rettore, sentito il Comitato dei Direttori.
- 4 Il CASD si avvale, inoltre, di docenti ed esperti militari e civili, italiani e stranieri chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 19

Articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici con attribuzione di un numero di crediti formativi universitari complessivo.
2. La lingua degli insegnamenti è prevalentemente l'italiano. La Scuola, al fine di favorire l'internazionalizzazione della propria offerta formativa favorisce l'uso della lingua inglese, pertanto, è possibile prevedere che alcuni insegnamenti possano essere tenuti in lingua inglese; di ciò va data evidenza nei Lineamenti.
3. Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono disciplinari o integrati ed essere affidati alla collaborazione di più docenti. Le attività a più spiccato orientamento pratico-applicativo (esercitazioni, laboratori, attività di formazione professionalizzante), in presenza di adeguate risorse di docenza e di spazi, possono essere "replicate" per piccoli gruppi.
4. Nell'organizzare la propria offerta formativa, la Scuola favorisce lo sviluppo di attività didattiche innovative, tra cui la teledidattica e i *Massive Open Online Courses* (MOOC), sia al fine di migliorare la regolarità dei percorsi formativi integrando gli insegnamenti e le tradizionali attività didattiche dei corsi di studio con metodologie informatiche e interattive, sia per migliorare e ampliare l'offerta di formazione permanente e ricorrente, sia per offrire una formazione culturale universitaria ad ampie fasce della società.

Art. 20

Verifiche del profitto

1. Il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa dei singoli insegnamenti o dei moduli formativi composti da più insegnamenti è accertato secondo le modalità definite nei Lineamenti del Corso di studio.
2. Sulla base della tipologia e la durata degli insegnamenti impartiti, i Lineamenti dei singoli Corsi di studio stabiliscono il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione.
3. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le strutture didattiche assicurano adeguate forme di pubblicità.
4. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode.
5. Alcuni esami possono essere valutati con giudizio di idoneità invece che con un voto. Inoltre, le attività previste dagli ordinamenti come "Altre attività formative" sono anch'esse valutate con un giudizio di idoneità. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
6. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.

Art. 21

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

- 1 Per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e del diploma di Master di I e II livello, in frequentatore deve superare una prova finale.
- 2 Le caratteristiche generali della prova finale sono determinate dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici di cui all'art. 5. I Regolamenti Didattici dei corsi di studio devono prevedere disposizioni circa le modalità della prova, le caratteristiche dell'elaborato, strettamente commisurata al numero di CFU riservati alla prova finale dall'Ordinamento didattico del Corso di studio.
- 3 La prova finale comprende in ogni caso una discussione dinanzi ad apposita commissione. Le strutture accademiche prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
- 4 Per l'ammissione alla prova finale di tutti i corsi di studio lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti.
- 5 La Segreteria studenti, nel predisporre il curriculum da inviare alla Commissione per la prova finale, controlla che lo studente abbia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento, dai Regolamenti didattici di cui all'art. 5 e dai Lineamenti del corso di studio.
- 6 Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Rettore e sono composte secondo le norme stabilite dai Regolamenti didattici. Le Commissioni sono formate da almeno tre membri.
- 7 Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale i Professori di ruolo e Ricercatori della Scuola, indipendentemente dal SSD di afferenza; i Professori a contratto relativamente all'anno accademico interessato; esperti di materia indicati dall'Amministrazione Difesa.
- 8 Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
- 9 Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
- 10 I Regolamenti dei corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.

Art. 22

Ammissione alle attività formative della Scuola

1. Per tutti i corsi erogati dalla Scuola, la selezione ed ammissione dei frequentatori dell'Amministrazione Difesa, avviene secondo le norme in vigore e le direttive dello Stato Maggiore della Difesa.
2. Per tutti i corsi aperti anche a frequentatori non appartenenti all'Amministrazione Difesa, l'ammissione avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale, scientifico e professionale dei candidati.

3. Il titolo di studio richiesto, le specifiche modalità di accesso, come pure le competenze e le conoscenze necessarie per l'ammissione alle singole attività formative sono disciplinati nei Regolamenti di cui all'art.5 e nei Lineamenti che provvedono altresì ad individuare le modalità di verifica della preparazione iniziale richiesta.

Art. 23

Rilascio titoli di studio congiunti

1. Ai sensi della normativa vigente, la Scuola può rilasciare titoli di studio congiunti con altri atenei italiani o stranieri.
2. Il CASD, nel rispetto della normativa vigente, concorda le modalità organizzative e le procedure amministrative riguardanti il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi crediti con altri atenei italiani e stranieri, al fine del conferimento di un unico titolo di studio avente il medesimo valore per la Scuola e le altre istituzioni, mediante apposite convenzioni.
3. Il titolo viene conferito dalle istituzioni convenzionate e rilasciato in nome della legge congiuntamente dai rispettivi vertici accademici.

Art. 24

Rilascio del titolo di studio e Diploma Supplement

1. Ai sensi della normativa vigente, ovvero nei casi previsti, la Scuola rilascia un *Diploma Supplement*, contenente le principali informazioni circa il curriculum specifico seguito dal singolo frequentatore per il conseguimento del titolo.
2. Congiuntamente al certificato, di cui al comma precedente, il Rettore rilascia una Pergamena del corso sostenuto e superato.
3. Il rilascio del *Diploma Supplement* è di responsabilità della struttura accademica responsabile per il corso, come indicato nel Manifesto generale degli Studi e nei Lineamenti.

Art. 25

Tutorato

1. La Scuola può organizzare attività di tutorato dirette a migliorare il processo di apprendimento e favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi.
2. Al corpo docente e ai ricercatori della Scuola può essere assegnata attività di tutorato, attraverso l'affiancamento nelle attività di ricerca o afferenti ai corsi erogati dalla Scuola.

Art. 26

Requisiti di conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere

1. I Corsi erogati dalla Scuola prevedono normalmente l'uso della lingua italiana. L'ammissione di frequentatori stranieri a tali Corsi prevede il possesso certificazioni di conoscenza della lingua conseguite a specifici livelli. Qualora assenti può essere prevista, quale obbligo formativo

aggiuntivo, la frequenza di un corso con conseguente verifica delle competenze linguistiche attese.

2. I Corsi erogati dalla Scuola possono prevedere, anche in parte, attività didattiche condotte in lingua inglese. Per tali attività formative può essere prevista tra i requisiti per l'ammissione, la certificazione della conoscenza della lingua inglese conseguita a specifici livelli.
3. La Scuola promuove, con propri corsi, lo studio della lingua inglese.

Art. 27

Partecipazione a singole attività formative da parte di studentesse e studenti esterni

1. Nell'ambito della programmazione didattica prevista nel Manifesto generale degli Studi, per ciascun anno accademico, e secondo modalità specificatamente definite dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca, allieve e allievi di altre scuole ad ordinamento speciale e studentesse e studenti di università italiane e straniere, con le quali il CASD ha in essere accordi fondati sulla reciprocità, possono partecipare a singole attività formative, sostenere i relativi esami ed ottenere la certificazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

Art. 28

Presidio di Qualità della Scuola

1. La Scuola promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica in linea con la normativa vigente e le linee guida dell'ANVUR. A tale scopo, è istituito presso il CASD un Presidio di Qualità della Scuola (PQS).
2. Il Presidio di Qualità della Scuola promuove la cultura ed il miglioramento continuo della qualità dei percorsi formativi e sovrintende all'adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità. In particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende allo svolgimento e al monitoraggio delle procedure di assicurazione di qualità a livello della Scuola;
 - b) promuove la cultura della qualità e sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e formazione in collaborazione con le strutture amministrative di riferimento;
 - c) propone metodi, strumenti e procedure per il raggiungimento degli obiettivi di assicurazione della qualità, con particolare riferimento:
 - per la didattica alle attività inerenti ai processi di progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio;
 - per la ricerca e per la terza missione alle attività inerenti ai processi di monitoraggio e autovalutazione dei dipartimenti;
 - d) assicura l'interazione con il Nucleo di valutazione previsto dallo Statuto;
 - e) relaziona il Comitato dei Direttori sulle procedure di assicurazione della qualità della Scuola e sulle risultanze del lavoro svolto.
3. La composizione e le procedure di nomina del Presidio di Qualità della Scuola, in linea con la normativa vigente, è indicato nel "Regolamento per la composizione e il funzionamento del Presidio di Qualità della Scuola", redatto a cura della DiAFR.

4. Il Nucleo di Valutazione, per le attività di verifica della qualità e efficacia dell'attività didattica, si avvale dei periodici rapporti prodotti dal Presidio di Qualità della Scuola, dalla Direzione Alta Formazione e Ricerca, e dall'Istituto di Ricerca e Analisi per la Difesa.
1. La Direzione Alta Formazione e Ricerca, in linea con il “Regolamento sulla progettazione e valutazione didattica”, svolge attività di monitoraggio dell'attività didattica.
5. L'Istituto Ricerca e Analisi della Difesa, in linea con la VQR, svolge attività di monitoraggio dell'attività di ricerca scientifica.
6. Tutti i corsi di studio, di cui al presente regolamento, sono soggetti al sistema di assicurazione qualità della Scuola.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Approvazione e modifica del Regolamento didattico generale

- 1 All'articolo 238 bis, terzo comma del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 viene espresso che *“l'offerta formativa della Scuola ... [omissis] ... è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore ... [omissis] ... Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti”*.
- 2 All'articolo 238 bis, quinto comma del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 viene espresso che *“Al termine del periodo sperimentale ... [omissis] ... previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19”*.
- 3 Sulla base di quanto espresso nei precedenti commi, del presente articolo, ed al fine di avviare tempestivamente e regolamentare correttamente le attività di ricerca e formative già dal periodo sperimentale, ovvero fino alla stabilizzazione, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, a cui seguirà l'approvazione e pubblicazione dello Regolamento didattico generale definitivo, è stato redatto e viene posto all'approvazione del Comitato Ordinatore il presente regolamento didattico generale e i discendenti regolamenti didattici.
4. Il CASD avvia le attività di ricerca e formative previste dal presente Regolamento didattico generale per il periodo sperimentale fino alla stabilizzazione, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, a cui seguirà l'approvazione e pubblicazione dello Regolamento didattico generale definitivo.
5. Le eventuali modifiche al presente Regolamento didattico generale saranno approvate dal Comitato Ordinatore che cessa le sue funzioni al termine del processo di stabilizzazione, ovvero a seguito del riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Articolo 30

Disposizioni transitorie e finali

1. La disciplina di tutti i Regolamenti discendenti citati e le Direttive di funzionamento interno del CASD dovrà essere totalmente conformata alle norme del presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2024-2025.